BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
04.11.2026 15:11:14 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
04.11.2026 15:32:57 UTC

DELIBERAZIONE 3 NOVEMBRE 2026
402/2026/S/GAS

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1406ª riunione del 3 novembre 2026

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 marzo 2004, 40/04 di "Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas" (di seguito: deliberazione 40/04) e relativo allegato E;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas recante "Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas" (di seguito: deliberazione 40/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Regolamento

Sanzioni);

- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2025, 195/2025/E/gas (di seguito: deliberazione 195/2025/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2025, 532/2025/R/gas recante "Proroga del periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2020 – 2025 (TUDG), per gli anni 2026 e 2027", di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027" (Allegato A, "Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027"), in vigore dal 1° gennaio 2026 (di seguito: RQDG 20/27);
- le Linee guida del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG), edizione aprile 2012, n. 10 (di seguito Linee Guida CIG 10/2012), poi sostituite dalle Linee guida, edizione febbraio 2022, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2022);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione, del 23 maggio 2019, UNI 7133-2, poi sostituita dalla UNI 7133-2 del 16 novembre 2023 (di seguito: norma UNI 7133-2:2023);
- le linee guida del CIG, edizione gennaio 2020, n. 4 (di seguito: Linee guida CIG 4/2020);
- le linee guida del CIG, edizione gennaio 2020, n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7/2020);
- le linee guida del CIG, edizione gennaio 2020, n. 15 (di seguito: Linee guida CIG 15/2020);
- le linee guida del CIG, edizione maggio 2020, n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12/2020).
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni 6 marzo 2026, DSAI/4/2026/GAS (di seguito, determinazione DSAI/4/2026/gas).

FATTO:

1. Con deliberazione 195/2025/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di tre verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui Julia Rete S.r.l. (di seguito anche Julia Rete o società), individuate tra quelle che negli ultimi dieci anni non hanno subito verifiche ispettive ai fini del riconoscimento degli incentivi sui recuperi di sicurezza, tenendo anche conto della dimensione degli impianti gestiti e della loro distribuzione sul territorio nazionale.
2. In attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 9-12 settembre 2025, una verifica ispettiva presso un'unità locale della società avente ad oggetto i dati relativi all'unico impianto di distribuzione di gas naturale gestito dalla società, denominato "Giulianova ** Gas Naturale", con riferimento all'anno 2023 e alle componenti "DISPERSIONI" e "ODORIZZAZIONE".
3. Dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita,

è emersa l'inosservanza da parte di Julia Rete di diverse previsioni, in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas, in violazione degli articoli 14, 15, 35, 36 e 38 della RQDG 20/25, delle Linee guida CIG 12/2020, delle Linee guida CIG 7/2020, delle Linee guida CIG 10/2022 e della norma UNI 7133-2:2023.

4. Pertanto, con determinazione DSAI/4/2026/gas è stato avviato, nei confronti di Julia Rete S.r.l., un procedimento per l'accertamento di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
5. Con nota del 2 aprile 2026 (acquisita con prot. Autorità n. 24787) il Movimento Consumatori APS ha presentato istanza di intervento nel procedimento nonché istanza di accesso agli atti, riscontrate dal Responsabile del procedimento con nota del 29 aprile 2026 (prot. Autorità n. 31815), ad esito della comunicazione inviata (con nota del 9 aprile 2026, prot. Autorità n. 26831) alla società controinteressata (ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 184/2006 e dell'articolo 17 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 412/2021/A), che non ha manifestato opposizione all'accoglimento.
6. La società, con nota dell'8 aprile 2026 (acquisita con prot. Autorità n. 26105 del 9 aprile 2026), ha presentato una memoria difensiva.
7. Con nota del 10 giugno 2026 (prot. Autorità n. 43268) il Responsabile del procedimento, anche in considerazione delle argomentazioni svolte dalla società nella citata memoria difensiva, ha inviato a Julia Rete S.r.l., ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Sanzioni, una richiesta di informazioni.
8. La società ha dato riscontro alla predetta richiesta con nota del 17 giugno 2026 (acquisita con prot. Autorità n. 45074 del 18 giugno 2026).
9. Con nota del 22 luglio 2026 (prot. Autorità n. 53287) il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie (di seguito anche CRI) alla società.
10. La società non ha inviato memorie di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contestazioni

11. Sulla base dell'esame delle risultanze della verifica ispettiva e della documentazione ivi acquisita, con la determinazione DSAI/4/2026/gas di avvio del procedimento sono state contestate alla società diverse violazioni. In particolare:
 i. in violazione dell'articolo 14, comma 8, lett. a), b), c) e d), della RQDG 20/25, la società non si è dotata, a far data dal 10 maggio 2021 sino al 10 aprile 2025, di procedure operative conformi e aggiornate alla regolazione vigente ed in particolare: la procedura relativa al pronto intervento, denominata "Procedure gestionali – Pronto intervento", riporta una definizione di "incidente da gas" non conforme all'articolo 18, comma 1 della RQDG 20/25; la procedura relativa all'odorizzazione del gas, denominata "Procedure gestionali – Odorizzazione del gas", richiama la RQDG 14/19, sostituita dalla RQDG 20/25; la procedura relativa all'attivazione della fornitura denominata "Procedure gestionali – Attivazione della fornitura",

richiama la RQDG 14/19, sostituita dalla RQDG 20/25, e l'allegato E alla deliberazione 40/04, non più in vigore a seguito dell'adozione della deliberazione 40/2014/R/gas e, inoltre, contiene un paragrafo denominato "Verbale dell'attività svolta" non conforme a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee guida CIG 12/2020; la procedura relativa alla classificazione delle dispersioni localizzate riporta una definizione di "dispersione di classe C" non conforme all'articolo 1, comma 1 della RQDG 20/25, non descrive i criteri di classificazione delle dispersioni su sfiati di condotte posate in cunicolo come previsto dal paragrafo 6.4 delle Linee guida CIG 7/2020, riporta i criteri per la classificazione delle dispersioni su condotte a vista non conformi al paragrafo 7 delle Linee guida CIG 7/2020 e, infine, con tale procedura non è stato fornito l'Allegato 2, contenente alcuni schemi riepilogativi del CIG relativi alla procedura di classificazione delle dispersioni (punto 15 della *check list* della verifica ispettiva e doc. 15a, 15b, 15c e 15d ad essa allegati);

ii. in violazione dell'articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25, la società, come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha provveduto ad ammodernare entro il 31 dicembre 2022 gli impianti di odorizzazione installati presso la cabina REMI (codice SNAM 34808701) ubicata in via Muracche nel comune di Giulianova e presso la cabina REMI (codice SNAM 34808702) ubicata in zona Salinello - Contrada Marina nel comune di Mosciano Sant'Angelo (punto 20 della predetta *check list*);

iii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, del paragrafo 5 delle Linee guida CIG 10/2022 e del paragrafo 7.2.1 delle Linee guida CIG 12/2020, in occasione di tre delle 20 (venti) chiamate telefoniche, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, ricevute dal centralino di pronto intervento nel 2023, gli operatori intervenuti sul luogo dell'intervento, hanno attivato/riattivato la fornitura sospesa a seguito di dispersione sull'impianto di utenza, riscontrata dal distributore in seguito a chiamata per pronto intervento, senza acquisire il modulo A/12 dal cliente finale (doc. 7a allegato alla *check list*, e progressivi nn. 10, 12 e 13 della "Tabella verifica componente dispersioni" anno 2023); inoltre, in uno dei citati tre casi (progressivo n. 10) l'operatore intervenuto sul luogo non ha compilato correttamente il modulo di pronto intervento, omettendo sia l'indicazione del proprio nominativo sia l'attestazione dell'avvenuta sospensione della fornitura a seguito della segnalazione di dispersione;

iv. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 (ora articolo 15, comma 1, lettera a), e articolo 35, comma 2, della RQDG 20/27), la società non disporrebbe di documentazione che attesti l'avvenuta formazione di parte del personale della società esterna, cui è stato affidato il compito di operare sull'impianto di distribuzione, in merito alle Linee guida CIG 7/2020 e CIG 12/2020, come richiesto dal paragrafo 4 delle stesse Linee guida, nonché in merito alle Linee guida CIG 10/2012 e 10/2022, come richiesto dai rispettivi paragrafi 5.3 e 3.3 (punto 21 della *check list* e doc. 4d, 21a e 21b);

v. in violazione dell'articolo 35, comma 1, della RQDG 20/25 e della norma UNI

7133-2:2023, la società, come dalla stessa ammesso, non ha predisposto per l'anno 2023 il resoconto progressivo sullo stato dell'odorizzazione (punto 19 della *check list*);

vi. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) e dell'articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 3 delle Linee guida CIG 10/2022, del paragrafo 4.2 delle Linee Guida CIG 15/2020 e del paragrafo 4.2 delle Linee Guida CIG 4/2020, la società ha ottemperato all'obbligo di formalizzare per iscritto la nomina del responsabile della gestione degli incidenti da gas solo in data 10 giugno 2025 e le nomine del responsabile della gestione delle emergenze da gas e del responsabile del pronto intervento solo in data 10 aprile 2025 (punti 11, 12 e 16 della *check list* e doc. 11a, 12a e 16a);

vii. in violazione dell'articolo 36, comma 10, lettera d) della RQDG 20/25, la società non ha registrato correttamente una delle 20 (venti) chiamate giunte nel 2023 al centralino di pronto intervento, estratte a campione in sede di verifica ispettiva; in particolare, come risulta dalla documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva, l'operatore telefonico ha registrato tale chiamata come "non pertinente" invece di classificarla correttamente come "pertinente" (doc. 7a allegato alla *check list* e progressivo n. 19 della "Tabella verifica componente dispersioni" anno 2023);

viii. in violazione dell'articolo 38, comma 4, lettere a) e b) della RQDG 20/25, la società, come dalla stessa ammesso nel corso della verifica, per l'anno 2023, non ha comunicato correttamente il numero totale delle rilevazioni del potenziale delle condotte in acciaio effettuate non in continuo (che risulterebbe essere pari a 177 anziché a 123) e il numero totale di sistemi di protezione catodica (che risulterebbe essere pari a 5, anziché a 3) (punto 14 della *check list*); inoltre, in violazione dell'articolo 38, comma 10, lettere a) e b) della RQDG 20/25, la società non ha correttamente comunicato all'Autorità la citata chiamata telefonica di cui alla precedente violazione *sub* vii (doc. 7a allegato alla *check list* e progressivo n. 19 della "Tabella verifica componente dispersioni" anno 2023).

12. Con la richiesta di informazioni del 10 giugno 2026 di cui al precedente punto 7, il Responsabile del procedimento, anche alla luce delle argomentazioni svolte dalla società nella memoria difensiva dell'8 aprile 2026, ha chiesto a Julia Rete:
 - gli attestati della formazione dichiarata in sede di verifica ispettiva (nel doc. 21a allegato alla *check list*) non prodotti né in quella sede (doc. 21b allegato alla *check list*) né con la citata memoria difensiva dell'8 aprile 2026;
 - l'Allegato 2 alle "Procedure gestionali – Classificazione delle dispersioni localizzate", non presente nel documento 15.d allegato alla *check list*;
 - dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 circa la presenza o meno, sull'impianto di distribuzione di gas naturale denominato "Giulianova", di "condotte posate in cunicolo".
13. La documentazione prodotta e quanto comunicato da Julia Rete a riscontro della richiesta di informazioni sopra menzionata, di cui si darà conto nel paragrafo che segue, ha consentito di meglio precisare le violazioni, nei termini che verranno illustrati contestualmente alla valutazione delle argomentazioni difensive della società.

Argomentazioni difensive della società

14. La società, in fase istruttoria, con la memoria dell'8 aprile 2026, ha svolto alcune considerazioni di carattere generale, osservando, innanzitutto, che le attività di gestione tecnica dell'impianto di distribuzione del gas risulterebbero conformi alla normativa tecnica e regolatoria applicabile e che le criticità rilevate nella determinazione di avvio del procedimento sarebbero "*riconducibili prevalentemente a profili documentali o a possibili disallineamenti nella rappresentazione dei dati trasmessi all'Autorità nell'ambito delle raccolte informative periodiche*", e non a "*violazioni sostanziali degli obblighi regolatori o situazioni di rischio per la sicurezza del servizio di distribuzione del gas*".
15. La società, inoltre, con la medesima memoria difensiva ha riportato alcune specifiche argomentazioni difensive con riferimento alle contestazioni *sub* ii., iv., v. e viii.
16. In particolare, in merito alla violazione *sub* ii., la società afferma che gli impianti di odorizzazione risultavano già ammodernati a partire dall'anno 2017 e pienamente conformi agli standard tecnici (come risulterebbe, sempre a detta della società, dalla documentazione allegata alla memoria difensiva) e che, pertanto, si sarebbe trattato di un mero errore in fase di compilazione o trasmissione annuale dei dati sulla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione non incidente sullo stato effettivo degli impianti. Da tale considerazione deriverebbe, secondo la società, l'insussistenza della violazione contestata.
17. In relazione alla contestazione *sub* iv., la società rappresenta che il personale addetto alle attività operative dispone di adeguata formazione e aggiornamento professionale in relazione alle mansioni svolte e alle attività di gestione e sicurezza della rete, come sarebbe dimostrato dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva (punto 21 della *check list*). Inoltre, con la nota del 17 giugno 2026, la società ha fornito gli attestati relativi alla formazione del personale con riferimento alle Linee guida CIG 10/2022, precisando, tuttavia, di non essere riuscita a reperire dalla società esterna, cui è stato affidato il compito di operare sull'impianto di distribuzione, gli attestati dell'avvenuta formazione sulle Linee guida CIG 7/2020 e 12/2020 che la medesima società aveva dichiarato di aver fatto svolgere a parte del personale.
18. In relazione, poi, alla contestazione *sub* v., la società ritiene di aver assolto all'obbligo di disporre del resoconto progressivo delle verifiche sugli impianti di odorizzazione mettendo a disposizione in sede di verifica ispettiva (punto 19 della *check list*) tutti gli elementi informativi e tecnici idonei a ricostruire lo stato dell'odorizzazione della rete e le verifiche svolte sugli impianti. In particolare, secondo la società, la normativa tecnica contestata non prescriverebbe uno specifico formato del resoconto sicché le informazioni sarebbero ricostruibili attraverso l'analisi delle registrazioni delle verifiche svolte su detti impianti, dei *report* tecnici dei controlli eseguiti e degli ulteriori documenti di monitoraggio delle attività di gestione degli impianti di odorizzazione.
19. Infine, in merito alla contestazione *sub* viii., la società ritiene di aver fornito all'Autorità in sede ispettiva (punto 14 della *check list*) tutti i documenti utili a ricostruire le attività svolte e la correttezza nella gestione delle medesime.
20. Alla luce di tali considerazioni, la società chiede il riesame delle contestazioni

formulate nella determinazione di avvio del presente procedimento sanzionatorio al fine di valutarne l'insussistenza ovvero, in subordine, di tenere conto degli elementi rappresentati e della massima collaborazione prestata all'Autorità anche nel corso della verifica ispettiva.

21. La società, come già precisato, non ha prodotto memorie di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie.

Valutazione delle argomentazioni difensive della società

I. Valutazione delle argomentazioni difensive di carattere generale

22. In via preliminare, come osservato dal Responsabile del procedimento, non può accogliersi l'argomentazione con cui la società vorrebbe derubricare le azioni e/o omissioni ascrittele come irrilevanti dal momento che si tratterebbe di "*profili documentali*" o "*possibili disallineamenti nella rappresentazione dei dati trasmessi all'Autorità*" che non avrebbero integrato violazioni o determinato situazioni di rischio per la sicurezza del servizio. A tal proposito, si deve sottolineare, in primo luogo, che le violazioni di cui ai punti *sub* i., ii., iii., iv., v. e vi. attengono direttamente al mancato rispetto di obblighi posti a carico dell'esercente il servizio di distribuzione a presidio della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti. Inoltre, le violazioni di cui ai punti *sub* vii. e viii., pur avendo ad oggetto obblighi di registrazione e comunicazione dei dati, rivestono parimenti rilievo sostanziale, in quanto funzionali all'esercizio dei poteri di regolazione e, soprattutto, di vigilanza dell'Autorità, consentendo la verifica del rispetto, da parte dell'operatore, degli obblighi di sicurezza sopra richiamati. Con riguardo alla mancata produzione di pregiudizio alla sicurezza del servizio di distribuzione del gas si rammenta, inoltre, che le violazioni oggetto di contestazione nel presente procedimento sono sanzionabili a prescindere dalla ricorrenza in concreto dell'*eventus damni* (che, se del caso, costituirebbe una circostanza aggravante).
23. Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 2 comma 22, della legge 481/1995, la collaborazione nelle attività di controllo e vigilanza dell'Autorità costituisce attività dovuta e non può, di per sé, produrre effetti sulla irrogazione della misura sanzionatoria.

II. Valutazioni in merito alle contestazioni* sub *i., iii., vi. e vii.

24. Le violazioni contestate *sub* i., iii., vi. e vii. con la determinazione DSAI/4/2026/gas risultano *per tabulas*, dal momento che dall'analisi degli atti della verifica ispettiva è emerso il mancato rispetto da parte della società, dell'articolo 14, comma 8, lett. a), b), c) e d), dell'articolo 15, comma 1, lettera a), dell'articolo 35, comma 2 e dell'articolo 36, comma 10, lettera d) della RQDG 20/25 nonché dei paragrafi 3 e 5 delle Linee guida CIG 10/2022, del paragrafo 7.2.1 delle Linee guida CIG 12/2020, del paragrafo 4.2 delle Linee Guida CIG 15/2020 e del paragrafo 4.2 delle Linee Guida CIG 4/2020.
25. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Julia Rete in merito a tali

contestazioni non sono stati inoltre smentiti dalla società, la quale non ha dedotto argomentazioni difensive specifiche volte a confutare le contestazioni formulate.

26. In merito alla violazione *sub* i., relativa alla procedura operativa sulla classificazione delle dispersioni rileva, tuttavia, che, con la risposta alla richiesta di informazioni sopra menzionata, la società ha prodotto l'Allegato 2 richiesto dalla normativa tecnica il cui contenuto, benché presenti un richiamo alle Linee guida CIG 7/2011 sostituite dalle Linee guida CIG 7/2020 (e dunque da correggere), risulta essere sostanzialmente conforme alla regolazione vigente; inoltre, la società ha giustificato l'assenza, nella citata procedura operativa, dei criteri di classificazione delle dispersioni su sfiati di condotte posate in cunicolo, dichiarando, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (inviata con la nota di riscontro dello scorso 17 giugno), che la rete gestita non include tale tipologia di condotte. Di conseguenza, la violazione dell'articolo 14, comma 8, lett. d), della RQDG 20/25, relativa alla procedura operativa sulla classificazione delle dispersioni, deve intendersi accertata limitatamente alle ulteriori difformità rilevate con la determinazione di avvio del procedimento ed in particolare: presenza di una definizione di "dispersione di classe C" non conforme all'articolo 1, comma 1 della RQDG 20/25 e presenza dei criteri per la classificazione delle dispersioni su condotte a vista non conformi al paragrafo 7 delle Linee guida CIG 7/2020. Con riferimento, infine, alla violazione *sub* i. relativa alla procedura operativa sull'odorizzazione del gas occorre rilevare che, nonostante ci sia un richiamo (anch'esso da correggere) alla RQDG 14/19, sostituita dalla RQDG 20/25 (ora RQDG 20/27), il contenuto risulta sostanzialmente conforme alla RQDG allora vigente. Pertanto, non sussiste la violazione dell'articolo 14, comma 8, lett. b), della RQDG 20/25.

III. Valutazione delle argomentazioni difensive in merito alla contestazione sub *ii.*

27. Le argomentazioni difensive della società e la documentazione allegata in merito alla contestazione *sub* ii. non sono idonee ad escludere la sussistenza della violazione. In particolare, la documentazione prodotta con la memoria difensiva (doc. "odorizzante cabina remi via Muracche" e "odorizzante contrada Salinello") – in larga parte coincidente con quella già acquisita in sede di verifica ispettiva (doc. 20a e 20b allegati alla *check list*) – si limita ad attestare la fornitura e l'installazione, sin dal 2017, di un sistema di odorizzazione a iniezione diretta e la conformità tecnica dei relativi componenti, senza dimostrare la presenza di un sistema di trasmissione degli allarmi mediante telecontrollo. Ai sensi dell'articolo 1 della RQDG 20/25, infatti, per "impianto di odorizzazione ammodernato" deve intendersi un impianto a dosaggio diretto dell'odorizzante "*con allarmi trasmessi mediante telecontrollo*". In assenza di tale requisito, da soddisfare entro il termine del 31 dicembre 2022, gli impianti in esame non potevano qualificarsi come ammodernati e quindi provvisti di tutti i requisiti prescritti dalla regolazione per l'esercizio dell'attività cui erano preposti. Resta, pertanto, accertato – come dichiarato dalla stessa società in sede ispettiva – che le cabine REMI (codice SNAM 34808701) ubicata in via Muracche nel Comune di Giulianova e (codice SNAM 34808702) ubicata in zona Salinello – Contrada Marina

nel Comune di Mosciano Sant'Angelo sono state dotate di un sistema di telecontrollo degli allarmi soltanto in data 29 dicembre 2023, e dunque oltre il termine previsto dall'articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25 (punto 20 della *check list* e doc. 20c e 20d allegati).

28. Alla luce di quanto sopra, deve pertanto ritenersi accertata la violazione dell'articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25, non avendo la società provveduto entro il 31 dicembre 2022, ma solo in data 29 dicembre 2023, all'ammodernamento degli impianti di odorizzazione installati presso le cabine REMI sopra richiamate.

III. Valutazione delle argomentazioni difensive in merito alla contestazione* sub *iv.

29. In merito alla contestazione *sub* iv., occorre rilevare che la società, con la documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva (doc. 21a e 21b allegati alla *check list*) e con la risposta alla richiesta di informazioni del 17 giugno 2026 (Allegato 1 – "Attestati formazione personale Citigas"), ha dato evidenza dell'avvenuta formazione di quasi tutto il personale della società esterna incaricata di operare sull'impianto di distribuzione, con riferimento alle Linee guida CIG 7/2020 e CIG 10/2022, rispetto alle quali risultano formati rispettivamente 7 unità su 8 per le Linee guida CIG 7/2020 e 8 unità su 8 per le Linee guida CIG 10/2022.
30. Diversamente, con riferimento alla formazione relativa alla Linee guida CIG 12/2020, la società non è stata in grado di reperire la documentazione attestante lo svolgimento dei relativi corsi per le due unità di personale che, in sede ispettiva, erano state indicate come formate (nel doc. 21a allegato alla *check list*) senza però fornirne gli attestati, né nel corso della medesima verifica né con la nota dell'8 aprile 2026; ne consegue che la formazione in argomento risulta comprovata solo per una parte limitata delle unità impiegate (nella specie, 3 su 8), circostanza non idonea ad escludere la violazione.
31. Alla luce di quanto sopra, la contestazione deve ritenersi confermata, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a) e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 (ora articolo 15, comma 1, lettera a), e articolo 35, comma 2, della RQDG 20/27), limitatamente alla mancata disponibilità di documentazione attestante la formazione di un numero *adeguato* di personale in relazione alla Linee guida CIG 12/2020, non risultando invece integrati i presupposti della violazione con riferimento alle ulteriori Linee guida richiamate in contestazione.

III. Valutazione delle argomentazioni difensive in merito alle contestazioni* sub *v. e viii.

32. Le violazioni consistenti nella mancata predisposizione del resoconto progressivo sullo stato di odorizzazione per l'anno 2023 (contestazione *sub* v.) e nel mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sugli impianti e sulle chiamate pertinenti/non pertinenti (contestazione *sub* viii.) sono entrambe confermate *per tabulas* dal momento che dall'analisi degli atti della verifica ispettiva è emerso, così come specificato al precedente punto 11, il mancato rispetto da parte della società, dell'articolo 35, comma 1, dell'articolo 38, comma 4, lettere a) e b) e comma 10,

lettera a) e b), della RQDG 20/25 nonché della norma UNI 7133-2:2023.

33. In particolare, con riferimento alla contestazione *sub* v., non possono essere condivise le argomentazioni difensive della società secondo cui l'obbligo violato sarebbe comunque assolto mediante una pluralità di documenti (quali registrazioni delle verifiche, report tecnici e ulteriori evidenze di monitoraggio), che sarebbero idonei a consentire una ricostruzione *ex post* delle attività svolte. Tale impostazione è incompatibile con la *ratio* e con il contenuto precettivo della norma UNI 7133-2:2023 che impone alle imprese distributrici, per ciascun anno di esercizio, la predisposizione di un resoconto progressivo sullo stato dell'odorizzazione, da aggiornarsi in occasione di ogni controllo effettuato, contenente i risultati delle misurazioni e tutte le informazioni rilevanti relative all'impianto di distribuzione. Ne consegue che il resoconto richiesto dalla normativa tecnica non può essere sostituito da un insieme eterogeneo di documenti, raccolti e utilizzati a posteriori, ma deve necessariamente concretizzarsi in uno strumento documentale unitario, progressivamente aggiornato, idoneo a garantire la registrazione sistematica delle verifiche e la piena tracciabilità nel tempo delle condizioni di esercizio degli impianti.
34. Con riferimento alla contestazione *sub* viii., si osserva che gli obblighi previsti dall'articolo 38, commi 4 e 10, della RQDG 20/25 impongono la trasmissione all'Autorità di dati completi, corretti e veritieri. Nel caso di specie, è emerso – come ammesso dalla stessa società in sede di verifica ispettiva – che i dati comunicati per l'anno 2023 risultano inesatti e incompleti, sia con riferimento al numero delle rilevazioni del potenziale delle condotte in acciaio e del numero dei sistemi di protezione catodica, sia in relazione alla mancata comunicazione della chiamata telefonica oggetto della contestazione *sub* vii. Le difese della società, secondo la quale la documentazione resa in sede di verifica conterrebbe elementi tecnici idonei a dimostrare la corretta gestione delle attività oggetto di verifica, non possono essere condivise, atteso che, come rilevato in precedenza, l'obbligo regolatorio riguarda la corretta trasmissione dei dati all'Autorità, quale presupposto delle attività di vigilanza.
35. Alla luce di tutto quanto sopra, risultano confermate le contestazioni mosse a Julia Rete nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio, con le precisazioni e i limiti di cui al precedente punto 26, relativamente alla violazione *sub* i., e di cui ai punti 29 e 31, relativamente alla violazione *sub* iv.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

36. L'articolo 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
37. L'Autorità applica i criteri di cui all'articolo 11 sopra citato alla luce di quanto previsto dagli articoli 29 e ss. del Regolamento Sanzioni.

38. Sotto il profilo della *gravità delle violazioni*, le condotte della società di cui alle contestazioni *sub* i., ii., iii., iv., v. e vi. si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti; le condotte di cui alle contestazioni *sub* vii. e viii. sono in contrasto con gli obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità dei dati di sicurezza funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza. A tal proposito occorre rilevare che tutte le violazioni contestate hanno riguardato l'unico impianto di distribuzione di gas naturale gestito dalla società, denominato "Giulianova ** Gas Naturale", il quale serviva 12.653 Punti di Riconsegna (PdR) nel 2023, 12.739 PdR nel 2024 e 12.341 PdR nel 2025.
Sempre in merito al profilo della *gravità* rileva che:
- la violazione *sub* i. risulta accertata dal 10 maggio 2021 al 10 aprile 2025 con riferimento alle procedure operative sul pronto intervento, sull'attivazione della fornitura e sulla classificazione delle dispersioni (quest'ultima, nei limiti di quanto precisato al punto 26);
- la violazione *sub* ii. si riferisce all'assenza del sistema di trasmissione degli allarmi mediante telecontrollo che consente di assicurare il monitoraggio continuo e tempestivo del corretto funzionamento dell'impianto di odorizzazione, con possibili riflessi sulla sicurezza del servizio di distribuzione del gas; tuttavia, ai fini della quantificazione della sanzione, rileva la circostanza che alla data del 29 dicembre 2023 (e quindi prima dell'avvio del presente procedimento) l'obbligo in questione risultasse adempiuto, sia pure con un ritardo di circa un anno;
- la violazione *sub* iii. è circoscritta a tre delle 20 (venti) chiamate telefoniche, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, ricevute dal centralino di pronto intervento nel 2023;
- in merito alla violazione *sub* iv., avendo la società nel corso dell'istruttoria documentato l'adeguata formazione del personale addetto all'impianto con riferimento alle Linee guida CIG 7/2020 e CIG 10/2022, la stessa risulta accertata, a far data dal 2020, esclusivamente con riferimento al mancato assolvimento degli obblighi formativi previsti dalle Linee guida CIG 12/2020 nei confronti di parte del personale della società esterna che si occupa della gestione tecnica dell'impianto di distribuzione, come indicato al precedente punto 30;
- le violazioni *sub* v. e viii. (quest'ultima limitatamente alla comunicazione del numero totale delle rilevazioni del potenziale delle condotte in acciaio effettuate non in continuo e del numero totale di sistemi di protezione catodica) riguardano l'anno 2023;
- in merito alla violazione *sub* vi., rileva che la società ha formalizzato per iscritto la nomina del responsabile della gestione degli incidenti da gas solo il 10 giugno 2025 e le nomine del responsabile della gestione delle emergenze da gas e del responsabile del pronto intervento solo il 10 aprile 2025, in violazione di un obbligo posto dalla RQDG 20/25, entrata in vigore nel mese di gennaio 2020;
- infine, rileva in termini di minore gravità la circostanza che le violazioni *sub* vii. e *sub* viii. (quest'ultima limitatamente alla comunicazione del numero corretto di chiamate telefoniche pertinenti e non, pervenute al centralino di pronto intervento)

sono circoscritte a una delle 20 (venti) chiamate giunte nel 2023 al centralino di pronto intervento, estratte a campione in sede di verifica ispettiva.

39. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e alla *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti.
40. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dall'ultimo bilancio disponibile, relativo all'anno 2025, la società ha realizzato un fatturato pari a euro 1.810.412.
41. Per tutto quanto sopra, le sanzioni sono determinate nella misura complessiva di euro 50.000 (cinquantamila/00), di cui euro 10.000 (diecimila/00) per la violazione dell'articolo 14, comma 8, lettere a), c) e d), della RQDG 20/25 (violazione *sub* i.); euro 5.000 (cinquemila/00) per la violazione dell'articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25 (violazione *sub* ii.); euro 2.500 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell'articolo 15, comma 1, lett. a) e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 (ora articolo 15, comma 1, lettera a) e articolo 35, comma 2, della RQDG 20/27), del paragrafo 7.2.1 delle Linee guida CIG 12/2020 e del paragrafo 5 delle Linee guida CIG 10/2022 (violazione *sub* iii.); euro 12.500 (dodicimilacinquecento/00) per la violazione dell'articolo 15, comma 1, lett. a), e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 (violazione sub iv.); euro 2.500 (duemilacinquecento /00) per la violazione dell'articolo 35, comma 1, della RQDG 20/25 e della norma UNI 7133-2:2023 (violazione *sub* v.); euro 12.500 (dodicimilacinquecento /00) per la violazione dell'articolo 15, comma 1, lett. a) e dell'articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25, del paragrafo 3 delle Linee guida CIG 10/2022, del paragrafo 4.2 delle Linee Guida CIG 15/2020 e del paragrafo 4.2 delle Linee Guida CIG 4/2020 (violazione *sub* vi.); euro 2.500 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell'articolo 36, comma 10, lett. d) della RQDG 20/25 (violazione *sub* vii.); infine, euro 2.500 (duemilacinquecento /00) per la violazione dell'articolo 38, comma 4, lettere a) e b), nonché dell'articolo 38, comma 10, lettere a) e b) della RQDG 20/25 (violazione *sub* viii.)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte di Julia Rete S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 8, lettere a), c) e d), della RQDG 20/25 (violazione *sub* i.); dell'articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25 (violazione *sub* ii.); dell'articolo 15, comma 1, lett. a) e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 (ora articolo 15, comma 1, lettera a) e articolo 35, comma 2, della RQDG 20/27), del paragrafo 7.2.1 delle Linee guida CIG 12/2020 e del paragrafo 5 delle Linee guida CIG 10/2022 (violazione *sub* iii.); dell'articolo 15, comma 1, lett. a), e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 (violazione sub iv.); dell'articolo 35, comma 1, della RQDG 20/25 e della norma UNI 7133-2:2023 (violazione *sub* v.); dell'articolo 15, comma 1, lett. a) e dell'articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25, del paragrafo 3 delle Linee guida CIG 10/2022, del paragrafo 4.2 delle Linee Guida CIG 15/2020 e del paragrafo 4.2 delle

Linee Guida CIG 4/2020 (violazione *sub* vi.); dell'articolo 36, comma 10, lett. d) della RQDG 20/25 (violazione *sub* vii.); dell'articolo 38, comma 4, lettere a) e b), nonché dell'articolo 38, comma 10, lettere a) e b) della RQDG 20/25 (violazione *sub* viii.);

2. di irrogare nei confronti di Julia Rete S.r.l. (P.IVA 01534840671), ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di euro 50.000 (cinquantamila/00), di cui euro 10.000 (diecimila/00) per la violazione *sub* i., euro 5.000 (cinquemila/00) per la violazione *sub* ii., euro 2.500 (duemilacinquecento/00) per la violazione *sub* iii., euro 12.500 (dodicimilacinquecento/00) per la violazione *sub* iv., euro 2.500 (duemilacinquecento/00) per la violazione *sub* v., euro 12.500 (dodicimilacinquecento /00) per la violazione *sub* vi., euro 2.500 (duemilacinquecento/00) per la violazione *sub* vii. e euro 2.500 (duemilacinquecento/00) per la violazione *sub* vii.;
3. di ordinare a Julia Rete S.r.l. di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Comunicati per operatori" del sito istituzionale dell'Autorità (al link *www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/pagamento-sanzioni-tramite-pagopa*), selezionando, nel "Dettaglio pagamento", "Fondo Sanzioni Arera" e indicando, nel campo causale, "*Fondo Sanzioni Arera deliberazione 402/2026/S/gas*";
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento nelle modalità indicate al punto 3; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81;
5. di comunicare il presente provvedimento a Julia Rete S.r.l. (P.IVA 01534840671), tramite pec all'indirizzo *juliarete@postecert.it*, nonché a Movimento Consumatori APS, tramite pec all'indirizzo *sede.nazionale@movimentoconsumatori-pec.it*, e ai rispettivi rappresentanti nel procedimento, [*omissis*] e di pubblicarlo, con gli *omissis* apposti in ragione della riservatezza delle informazioni ivi contenute, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

3 novembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua